

COMUNE DI SONICO - Provincia di Brescia

CONTRATTO DI COMODATO AD USO GRATUITO

PARTE IMMOBILE "EX SCUOLE ELEMENTARI DI RINO"

Rep.

(Scrittura privata)

L'anno DUEMILAVENTICINQUE questo giorno _____ del mese di

(_____ /2025)

in Sonico, nella residenza municipale, in Piazza IV Novembre al civico n. 1,

tra

il Comune di Sonico (BS), con sede in (25048) Sonico, Piazza IV Novembre n. 1, C.F.

00882630171 e P.IVA 00584930986, in quest'atto rappresentato dal Responsabile del

Servizio Economico Finanziario del Comune di Sonico Rag. Gulberti Stefano – C.F.

_____, munito dei necessari poteri in forza del decreto del Sindaco n. 2 del

11.06.2024, ("Comune")

E

L'Associazione Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo, con sede legale in

(25048) Sonico via Nazionale n°39 C.F. 99001500174, in quest'atto rappresentata

dal Sig. Matteo Fanetti – C.F. _____, nella sua qualità di Presidente,

domiciliato per la carica presso la sede legale, munito dei necessari poteri

("Associazione"),

PREMESSO che:

- il Comune di Sonico è proprietario dell'edificio ex scuola elementare di Rino, meglio

illustrato nell'allegata planimetria;

- il Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo ha da sempre collaborato attivamente

| | |
|--|---|
| | |
| | con l'Amministrazione comunale, presenziando alle celebrazioni civili e religiose del territorio comunale; |
| | - l'Associazione svolge attività di tipo culturale senza fini di lucro; |
| | - con contratto Rep. 942 del 31 luglio 2023, il Comune di Sonico e Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo hanno regolamentato la disciplina di assegnazione in comodato ad uso gratuito di parte dell'immobile comunale ex scuola elementare di Rino a favore dell'Associazione per una durata a tempo indeterminato, come acconsentito dagli articoli 1809 e 1810 del Codice Civile; |
| | - il Comune di Sonico, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. _____ in data _____ .2025, ha deliberato di: |
| | 1. accogliere favorevolmente la richiesta presentata dal Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo di ottenere l'assegnazione di spazi di proprietà comunale posti al piano primo dell'edificio ex scuola elementare di Rino da destinare allo svolgimento di attività didattiche e culturali; |
| | 2. disciplinare mediante un unico contratto la gestione in forma di comodato d'uso gratuito ai sensi degli artt. 1803 del c.c. e ss. dei piani primo e secondo delle ex scuole della frazione di Rino al Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo, stabilendo il periodo di anni dieci quale durata unica del comodato; |
| | - il Comune di Sonico, sempre con medesima propria deliberazione di Giunta Comunale n. _____ in data _____ .2025, ha approvato conseguentemente uno schema tipo di contratto di comodato ai sensi degli artt. 1803 del c.c. e ss. che prevede le regole generali e specifiche che dovranno disciplinare il rapporto tra le parti; |
| | - si rende pertanto necessario procedere alla stipula di un comodato ad uso gratuito tra il Comune di Sonico e l'Associazione al fine di definire compiutamente i rapporti. |
| | TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, e costituente parte integrante e sostanziale |
| | |

del presente contratto di comodato, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Sonico concede in utilizzo gratuito esclusivo all'Associazione Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo i piani primo e secondo dell'edificio "Ex Scuole elementari di Rino" di proprietà comunale, identificato al catasto fabbricati NCT FOGLIO 25 MAPPALE 57 categoria B4 classe Unica rendita catastale euro 1.946,31 secondo l'allegata planimetria (Allegato A).

L'utilizzo dei locali viene concesso all'associazione quale sede della stessa e per lo svolgimento di attività didattiche e culturali, e potrà essere impiegato per lo svolgimento di tutte le attività consone collegate, oltre che per l'archiviazione di documenti secondo modalità previste dalle norme antincendio.

La sede non potrà essere ceduta in utilizzo a terzi da parte dell'Associazione, mentre l'Amministrazione Comunale, ne potrà disporre previa richiesta.

L'Associazione fornirà all'Amministrazione la propria partecipazione e collaborazione per la promozione e la organizzazione di iniziative destinate agli abitanti del Comune.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente comodato ad uso gratuito dell'immobile è, ai sensi dell'art. 1803 cc, a tempo determinato in misura pari ad anni dieci dalla data di sottoscrizione del contratto e per l'uso concordato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ in data _____ .2025 che qui si intende totalmente richiamata e conosciuta da controparte, seppur non materialmente allegata. Le parti danno atto che a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, il precedente contratto Rep. 942 del 31 luglio 2023 cessa la propria efficacia in quanto sostituito integralmente dal nuovo contratto.

L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della possibilità di restituzione degli spazi assegnati, o di parte di essi per necessità o avvenimenti sopravvenuti, dando comunque un termine di preavviso di almeno 60 giorni.

Eventuali revisioni in corso di validità del contratto dovranno essere approvate dai competenti organi dell'Associazione e del Comune.

ART. 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE

L'utilizzo dei locali viene concesso senza richiesta di alcun onere economico ma è subordinato al rispetto delle condizioni fissate a carico dell'associazione di cui al precedente articolo 1.

ART. 4 - MIGLIORIE

L'Associazione non potrà apportare alcuna modifica alle strutture edili ed agli impianti del locale in uso, né installare particolari attrezzature salvo richiesta motivata e documentata da presentare all'Amministrazione Comunale. Quest'ultima dovrà fornire espressa approvazione prima dell'esecuzione dei lavori.

Si specifica, per ragioni di sicurezza, il divieto da parte dell'Associazione di posare infrastrutture fisse nell'area del terrazzo posto al piano primo dell'edificio.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE AFFIDATARIA

L'Associazione affidataria è responsabile dei danni che dovessero verificarsi ai locali, alle strutture, alle attrezzature, agli impianti, arredi, spazi e a tutto quanto riceve in uso con il presente contratto, compresi i danni che venissero causati a terzi, da terzi e/o dai propri associati, avendo a copertura polizza assicurativa adeguata.

È richiesto in particolare all'Associazione di adottare le necessarie misure di controllo al fine di prevenire malfunzionamenti nel sistema di monitoraggio ed allerta per la Val Rabbia, posto negli ambienti concessi in comodato all'Associazione.

ART. 6 - UTENZE

Le spese dei consumi di energia elettrica e riscaldamento, sono a carico del Comune di Sonico.

ART. 7 – MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria dei locali concessi, la pulizia e la tinteggiatura spettano all'Associazione la quale, al termine della durata del presente contratto dovrà rendere lo spazio occupato, nonché gli arredi, gli impianti e le attrezzature ivi ubicate nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi.

Spettano altresì all'Associazione l'ordinaria manutenzione e pulizia dell'area del terrazzo posto al piano primo dell'edificio.

ART. 8 – MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Le spese e gli interventi di straordinaria manutenzione sono a carico del Comune di Sonico.

ART. 9 – NORME DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare il buon andamento dell'utilizzo dei locali e delle parti comuni e, in caso di verifica negativa, di recedere dal presente contratto mediante atto scritto e motivato inviato a mezzo di raccomandata. Allo scopo l'Associazione si impegna a consentire l'accesso ai dipendenti comunali preposti a vigilare l'andamento degli obblighi stabiliti. Tutto quanto non previsto dal presente contratto e che si renda necessario di volta in volta, verrà determinato e concordato fra il Presidente dell'Associazione ed i competenti organi comunali.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato rispetto da parte dell'Associazione, anche di una sola obbligazione di quelle previste nel presente contratto, comporta la risoluzione di diritto dello stesso.

La risoluzione potrà essere richiesta dalle parti in qualsiasi momento, dandone

preavviso di 30 giorni alla controparte mediante comunicazione raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di risoluzione del contratto, tutti i beni mobili ed immobili, oggetto del presente contratto ritorneranno automaticamente nel possesso e nella piena disponibilità ed utilizzo del Comune di Sonico.

ART. 11 - NORME DI RINVIO

Le parti convengono di rivedere, aggiornare o modificare il presente contratto qualora dovessero mutare le condizioni ivi contenute.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualora i dati dell'Associazione oggetto di trattamento da parte del Comune dovessero rientrare nell'ambito di applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, il Comune informa L'Associazione che i dati personali di quest'ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell'informativa ex articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679, che verrà consegnata al Associazione al momento della sottoscrizione del Contratto.


Art. 13 - TRIBUTI E SPESE

La registrazione del presente Contratto sarà effettuata, entro i termini di legge, dall'Associazione, il quale si impegna a trasmettere al Comune, immediatamente dopo la registrazione, copia del documento attestante l'assolvimento del predetto impegno. Se oggettivamente impossibilitata l'Associazione, la registrazione potrà essere effettuata anche dal Comune, con oneri economici di registrazione in capo all'Associazione.


I tributi, i bolli nonché tutte le spese inerenti e conseguenti il presente Contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato A



piano piano primo



piano piano secondo

